REGOLAMENTO (CE) N. 3641/93 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea e del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'8 marzo 1993 è stato firmato a Bruxelles un accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in appresso denominato « accordo », che è entrato in vigore il 31 dicembre 1993;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al regime dei prelievi, nonché per i prodotti dei codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 2 e 4 dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Quando l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con la Bulgaria, la Commissione può prendere tutte le disposizioni utili per garantire detta cooperazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).